

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4077 del 15/07/2025
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI (IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI DI VIA DEL FRULLO) COMUNE: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: HERA SPA - Mandatario di Gruppo di Utenti CODICE PRATICA N. BO14A0035
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4232 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI (IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI DI VIA DEL FRULLO)

COMUNE: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

TITOLARE: HERA SPA - Mandatario di Gruppo di Utenti

CODICE PRATICA N. BO14A0035

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'**istanza** assunta agli atti di regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG.2014.216339 del 22/05/2014 (**pratica BO14A0035**) e le successive integrazioni Prot. n.: PG/2025/29869 del 17/02/2025, PG/2025/54681 del 21/03/2025 e PG/2025/59167 del 28/03/2025, con le quali la ditta **Hera SpA**, C.F.: 04245520376, con Sede Legale in Viale Berti Pichat 2/4 - Bologna (BO), in qualità di **Mandatario** di Gruppo di

Utenti costituito con le seguenti ditte, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del RR n. 41/2001:

✓ **Frullo Energia Ambiente (Fea) Srl**, C.F.: 12782000157, con Sede Legale in viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO);

✓ **Uniflotte Srl**, C.F.: 02216751202, con Sede Legale in Viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO),

ha richiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, a servizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Via del Frullo in comune di Granarolo dell'Emilia (BO), con le seguenti modalità:

a) mediante il pozzo ubicato sul terreno distinto al catasto terreni del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), al Foglio 47 mappale 85, nel punto di coordinate UTM RER: X:693168 Y:932951;

b) con una portata massima di **30 l/s** per un volume complessivo di **120.000 mc/a** (metri cubi/anno) così suddiviso:

- **80.000 mc/a per Fea Srl**, ad uso industriale e igienico e assimilati, di cui:

✓ 50.000 mc per la demineralizzazione totale della risorsa necessaria alla produzione di vapore, e, per il raffreddamento di griglie e canali di carico rifiuti;

✓ 30.000 mc per l'alimentazione di soccorso della vasca di accumulo di acque superficiali utilizzate a loro volta per altri servizi vari, necessari al funzionamento dell'impianto di termo-valorizzazione e per l'alimentazione dell'impianto anti incendio; da attivare soltanto in caso di indisponibilità delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano normalmente la vasca e che sono oggetto di altra richiesta di concessione di acque pubbliche (pratica B014A0034 - domanda di Fea Srl di **concessione** di derivazione di acque superficiali dai **fiumi Reno e Po**, con una portata massima di 50 l/s per complessivi 700.000 mc/a, vettorate attraverso i canali del Consorzio di Bonifica Renana, Prot. n. 224415 del 30/05/2014);

- **15.000 mc/a per Hera SpA**, ad uso industriale per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento;

- **25.000 mc/a per Uniflotte Srl**, ad uso igienico e assimilati per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti;

richiamato che nelle more del procedimento di rilascio della concessione richiesta, il Gruppo di Utenti è stato

autorizzato al prelievo per i medesimi usi con Determina n. 6962 del 13/12/2024 per un volume massimo di 100.000 mc/a e fino alla data del **31/12/2025, o, se antecedente, fino alla data di rilascio del titolo concessorio;**

dato atto che:

- Hera SpA e Fea Srl risultano essere state iscritte in data 28/01/2025, con scadenza al 27/01/2026, nell' "*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) e che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- per Uniflotte Srl, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato in data 13/02/2025 la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione previsto dal Titolo II del RR n. 41/2001 (codice **pratica B014A0035**);

valutato che, ai fini del calcolo del canone di concessione:

- gli utilizzi da parte di Fea Srl per il funzionamento dell'impianto di termo-valorizzazione e per l'impianto anti incendio (in caso di soccorso) sono assimilabili, rispettivamente, a quelli di: *industriale* e *igienico e assimilati* ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettere c) e f) della LR n. 3/99 e, in caso di usi plurimi effettuati con le acque prelevate da uno stesso pozzo, non quantificabili per ogni tipologia, si applica il canone più elevato tra quelli previsti per ogni uso, ovvero, nella fattispecie, si applica il canone per l'uso industriale, ai sensi dell'art.20, comma 6, del RR 41/2001;
- l'utilizzo da parte di Hera SpA per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento è assimilabile a quello *industriale*;
- l'utilizzo da parte di Uniflotte Srl per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti è assimilabile a quello *igienico e assimilati*;

dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'istanza sul BURERT al Fasc. n.101 del 23/04/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con il Prot. n. PG/2025/61847 del 01/04/2025, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere richiesto ai sensi dell'art.12 del RR 41/2001 all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed espresso in senso favorevole alla derivazione, con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2025/64090 del 04/04/2025;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione**, tenuto conto della profondità del pozzo di prelievo e della posizione dei filtri di captazione:

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, caratterizzato da: Stato Quantitativo *Buono* con assenza di condizioni di rischio; da soggiacenza piezometrica media compresa tra 15 e 20 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); con subsidenza 2016-2021 compresa tra 2,5 e 5 mm /a;

2. **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale in quanto:**

- il **prelievo di 100.000 mc/a** è esistente da diversi anni ed è già valutato, in termini di bilancio idrico, con la definizione di *Buono* dello stato quantitativo del corpo idrico d'interesse, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

- il **prelievo aggiuntivo di 20.000 mc/a** comporta un rischio ambientale nullo o minimo, considerando che si tratterà di un

prelievo potenziale, derivante soltanto dall'eventuale soccorso (per 30.000 mc/a previsti) della vasca di accumulo di acque superficiali, e, comunque, occasionale e di breve durata;

dato atto, per quanto riguarda la congruità del prelievo richiesto in concessione:

- della verifica effettuata dal proponente, sia per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento, sia per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti con riutilizzo dei relativi reflui nei successivi cicli di lavaggio prima dello scarico definitivo in fognatura;
- delle verifiche effettuate in sede di istruttoria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Fea Srl con Determina n. 5225 del 10/10/2023 ss.mm.ii., per gli usi a servizio dell'impianto di termo-valorizzazione di rifiuti: - reintegro del circuito delle torri di evaporazione dell'impianto di recupero energetico; - preparazione di reattivi e condizionanti; - operazioni di pulizia e lavaggi;

dato atto che la ditta Fea Srl recupera e conferisce alla vasca di accumulo di acque superficiali lo scarico concentrato derivante dai processi di demineralizzazione delle acque di pozzo, per osmosi;

considerato, inoltre:

- che, ai fini della valutazione di eventuali modifiche allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo indotte dal prelievo richiesto in concessione, il pozzo di prelievo fa già parte della rete di monitoraggio regionale della piezometria; e che i dati finora rilevati fino al 2023 mostrano un trend piezometrico sostanzialmente stabile;
- che, per il controllo dei quantitativi richiesti in concessione, sono collocati contatori di volume lungo la rete idrica di distribuzione dell'acqua del pozzo, a monte di tutte le utenze fornite;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta** al rilascio della concessione richiesta, alle **condizioni del presente atto**, tra cui, in particolare, quelle di:

- **effettuare** le misure del volume di prelievo annuale dal pozzo, complessivo, e, per ogni utente e destinazione d'uso,

come risultanti dai contatori di volume installati; con trasmissione annuale dei relativi dati di volume all'amministrazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;

- **trasmettere** all'amministrazione i dati di monitoraggio piezometrico annuale nel pozzo, rilevati dalla rete di monitoraggio regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura (in formato editabile e, graficamente, sotto forma di diagrammi tempo/soggiacenza, sia annuali che dell'intero periodo di concessione);

- **attivare** il prelievo dal pozzo per l'alimentazione di soccorso della vasca di accumulo di acque superficiali, **previa comunicazione all'amministrazione:**

✓ della documentazione comprovante le motivazioni di tale circostanza emergenziale;

✓ della previsione di durata del prelievo dal pozzo;

✓ dei volumi di acque superficiali derivati nel corso dell'anno fino al momento dell'interruzione della loro fornitura;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- di € 185,00 per le spese d'istruttoria;

- di € 5.352,78 del canone di concessione 2025 (€ 2.487,67 Fea srl, € 2.487,67 Hera SpA, € 377,44 Uniflotte srl);

- di € 5.352,78 per il deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/114550 del 25/06/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta ditta **Hera SpA**, C.F.: 04245520376, con Sede Legale in Viale Berti Pichat 2/4 -

Bologna (BO), in qualità di **Mandatario** di Gruppo di Utenti costituito con le seguenti ditte, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del RR n. 41/2001:

✓ **Frullo Energia Ambiente (Fea) Srl**, C.F.: 12782000157, con Sede Legale in viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO);

✓ **Uniflotte Srl**, C.F.: 02216751202, con Sede Legale in Viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO),

la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, a servizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Via del Frullo in comune di Granarolo dell'Emilia (BO), alle seguenti condizioni:

a) mediante il pozzo ubicato sul terreno distinto al catasto terreni del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), al Foglio 47 mappale 85, nel punto di coordinate UTM RER: X:693168 Y:932951;

b) con una portata massima di **30 l/s** per un volume complessivo di **120.000 mc/a** (metri cubi/anno) così suddiviso:

- **80.000 mc/a per Fea Srl**, ad uso industriale e igienico e assimilati, di cui:

✓ 50.000 mc per la demineralizzazione della risorsa necessaria alla produzione di vapore e per il raffreddamento di griglie e canali di carico rifiuti;

✓ 30.000 mc per l'alimentazione di soccorso della vasca di accumulo di acque superficiali utilizzate per servizi necessari al funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione e per l'alimentazione dell'impianto anti incendio; da attivare soltanto in caso di indisponibilità delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano normalmente la vasca e che sono oggetto di specifica concessione di acque pubbliche superficiali (pratica B014A0034);

- **15.000 mc/a per Hera SpA**, ad uso industriale per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento;

- **25.000 mc/a per Uniflotte Srl**, ad uso igienico e assimilati per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti;

c) **La scadenza della presente concessione è fissata fino al 31/12/2034**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo alla scrivente amministrazione, prima della scadenza fissata;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **stabilire** che il **canone annuale 2025** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in complessivi € 5.352,78**, così suddiviso per rispettivo utente e uso:

- € 2.487,67 - uso industriale e igienico e assimilati (Fea srl);

- € 2.487,67 - uso industriale (Hera SpA);

- € 377,44 - uso igienico e assimilati (Uniflotte srl);

di cui è dovuto l'importo di € 1.972,62 a integrazione di quanto versato (€ 3.380,16) per il prelievo autorizzato in via provvisoria dalla Determina n. 6962 del 13/12/2024; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i **canoni annuali successivi al 2025**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 5.352,78**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata **a cura del**

Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al Mandatario del Gruppo di Utenti richiedenti e per conoscenza a:

- ARPAE DIREZIONE TECNICA - Servizio Gestione Demanio Idrico;
- ARPAE AAC METROPOLITANA - Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali;
- CONSORZIO DI BONIFICA RENANA;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **Hera SpA**, C.F.: 04245520376, con Sede Legale in Viale Berti Pichat 2/4 - Bologna (BO), in qualità di **Mandatario** di Gruppo di Utenti costituito con le seguenti ditte, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del RR n. 41/2001:

✓ **Frullo Energia Ambiente (Fea) Srl**, C.F.: 12782000157, con Sede Legale in viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO);

✓ **Uniflotte Srl**, C.F.: 02216751202, con Sede Legale in Viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo si effettua dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, **mediante il pozzo** ubicato sul terreno distinto al catasto terreni del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), al Foglio 47 mappale 85, nel punto di coordinate UTM RER: X:693168 Y:932951, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo **360 m** ed è costituito da una colonna di rivestimento cieca, in tubi di acciaio con diametro int. di 609 mm, fino alla profondità di 101 da p.c. e da una colonna di captazione in tubi di acciaio con diametro int. di 219 mm fino a fondo pozzo, con 8 tratti filtranti da 132 a 137,7; da 142,20 a 145,90; da 151,70 a 162,80; da 171,80 a 178,50; da 201,80 a 208,50; da 282,50 a 286,20; da 304,20 a 310,90 e da 353,30 a 357,00 m di profondità da p.c.; equipaggiato con due elettropompe sommerse, una di 30 e l'altra di 37 KW di potenza, funzionanti una per volta, l'una di riserva all'altra, regolate alla portata massima di 30,0 l/s, collocate rispettivamente alla profondità di 57 e 69 m di profondità;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di **30 l/s** per un volume complessivo di **120.000 mc/a** (metri cubi/anno) così suddiviso:

- **80.000 mc/a per Fea Srl**, a servizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, di cui:

✓ 50.000 mc per la demineralizzazione totale della risorsa necessaria alla produzione di vapore, e, per il raffreddamento di griglie e canali di carico rifiuti;

✓ 30.000 mc per l'alimentazione di soccorso della vasca di accumulo di acque superficiali utilizzate a loro volta per servizi, necessari al funzionamento dell'impianto di termo-valorizzazione e per l'alimentazione dell'impianto anti incendio; da attivare soltanto in caso di indisponibilità delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano normalmente la vasca e che sono oggetto di altra richiesta di concessione di acque pubbliche (pratica BO14A0034);

- **15.000 mc/a per Hera SpA**, per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento;

- **25.000 mc/a per Uniflotte Srl**, per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti;

D) gli utilizzi di acque pubbliche da parte di:

- Fea Srl per il funzionamento dell'impianto di termo-valorizzazione e per l'impianto anti incendio (in caso di soccorso) sono assimilabili, rispettivamente, a quelli: *industriale e igienico e assimilati*;

- Hera SpA per il reintegro della rete idrica di teleriscaldamento è assimilabile a quello *industriale*;

- di Uniflotte Srl per il lavaggio degli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti è assimilabile a quello *igienico e assimilati*,

ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettere c) e f) della LR n. 3/99.

Art. 2 **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 **Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve:

- **effettuare** le misure del volume di prelievo annuale dal pozzo, complessivo, e, per ogni utente e destinazione d'uso, come risultanti dai contatori di volume installati; con trasmissione annuale dei relativi dati di volume all'amministrazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;
- **trasmettere** all'amministrazione i dati di monitoraggio piezometrico annuale nel pozzo, rilevati dalla rete di monitoraggio regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura (in formato editabile e, graficamente, sotto forma di diagrammi tempo/soggiacenza, sia annuali che dell'intero periodo di concessione);
- **attivare** il prelievo dal pozzo per l'alimentazione di soccorso della vasca di accumulo di acque superficiali, **previa comunicazione all'amministrazione:**
 - ✓ della documentazione comprovante le motivazioni di tale circostanza emergenziale;
 - ✓ della previsione di durata del prelievo dal pozzo;
 - ✓ dei volumi di acque superficiali derivati nel corso dell'anno fino al momento dell'interruzione della loro fornitura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misura della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata fino al 31/12/2034. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo prima della scadenza indicata**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste

dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario **è obbligato** a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il **ripristino dei luoghi** nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 8
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.